



Présidence de la Région  
Bureau électoral

Presidenza della Regione  
Ufficio elettorale

# **REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE COURMAYEUR 1° GIUGNO 2014**

## **Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione**

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE  
«REFERENDUM PROPOSITIVO REGIONALE»

- Pubblicazione n. 1 — Norme sui referendum.
- Pubblicazione n. 2 — Calendario del procedimento referendario.
- Pubblicazione n. 3 — Disciplina della propaganda relativa ai referendum.
- Pubblicazione n. 4 — Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione.
- Pubblicazione n. 5 — Istruzioni per l'Ufficio Regionale per il Referendum.
- Pubblicazione n. 6 — Istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi.
- Pubblicazione n. 7 — Risultati ufficiali.

## **Avvertenza**

Le norme per lo svolgimento dei referendum previsti dallo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa del popolo valdostano sono contenute nella legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, con richiami alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta", nonché, per quanto non disciplinato dalle predette leggi, nel Testo Unico per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Per agevolare i compiti cui sono chiamati gli uffici di sezione in occasione delle operazioni concernenti il referendum popolare regionale sono state predisposte le unite istruzioni sulle quali si richiama la dovuta attenzione di tutti i componenti degli uffici predetti.

Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'ufficio elettorale di sezione, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

- a) ogni paragrafo dei verbali sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste ne costituiscono il fondamento;
- b) i dati numerici da riportare sul verbale siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire all'Ufficio regionale per il referendum costituito presso il Tribunale di Aosta;
- c) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che con l'ausilio di tali istruzioni tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la maggiore regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.



**PARTE PRIMA**

L'UFFICIO DI SEZIONE



## CAPITOLO I

### LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

#### **§ 1. Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni.**

In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, un ufficio elettorale.

L'ufficio è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Per la validità delle operazioni dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio stesso, fra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Nella dizione «operazioni» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli uffici di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

#### **§ 2. Obbligatorietà delle funzioni — Sanzioni per gli inadempienti.**

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 e art. 40, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati).

L'art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'inseadimento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino dall'ufficio prima che abbiano termine le operazioni.

#### **§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale.**

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio, si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

## CAPITOLO II

### IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

#### **§ 4. Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio di sezione.**

Il presidente dell'ufficio di sezione è nominato dal Presidente del Tribunale di Aosta (art. 20, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Qualora il designato a presiedere un ufficio di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente del Tribunale di Aosta e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente del Tribunale di Aosta, assume la presidenza dell'ufficio il Sindaco od un suo delegato (art. 20, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è scelto, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, dallo stesso presidente (art. 24, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

#### **§ 5. Compiti del presidente dell'Ufficio di sezione.**

Il presidente dell'ufficio compie tutte le operazioni, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente (art. 24, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Con riserva di illustrare particolarmente in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

#### **§ 6. Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio di sezione.**

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 43 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria.

Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato all'Ufficio regionale per il referendum. Inoltre è da tenere presente che le decisioni del presidente del seggio, relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate, secondo il disposto dell'art. 37, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, dall'Ufficio regionale per il referendum.



## § 7. Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio di sezione.

Il presidente è investito dei poteri di polizia dell'adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 29 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Di regola, la Forza non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente (art. 44, commi 2 e 3, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, comma 4, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (art. 44, comma 5, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione (art. 44, penultimo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 44, ultimo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

---

(1) Art. 57 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447:

1. "Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
  - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
  - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
  - c) il Sindaco dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza;
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
  - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
  - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55".

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle Autorità civili, sia ai Comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 44, comma 6, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Infine, al termine delle operazioni del sabato, deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (art. 27, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3), attenendosi alle istruzioni di cui al paragrafo 42.

**CAPITOLO III**  
**IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE**

**§ 8. Funzioni del vicepresidente.**

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, ha affidato le funzioni di vicepresidente.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 24, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio (art. 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

## CAPITOLO IV

### GLI SCRUTATORI

#### § 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori.

Gli scrutatori sono nominati, previo sorteggio, dalla commissione elettorale comunale, nel periodo compreso tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno precedenti quello della votazione (art. 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (2).

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica ed il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'ufficio di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'ufficio debba restare invariata qual'era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica o il lunedì manchino, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato ebbero le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e siano invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure questi si trovassero presenti, il presidente, od in sua assenza il vicepresidente, provvederà alla sostituzione degli scrutatori assenti con le modalità più sopra illustrate.

---

(2) Art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (modificato dall'art. 17, commi 1 e 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22):

“Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) *abrogata*
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i Segretari comunali e i dipendenti dei Comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione”.

**§ 10. Compiti degli scrutatori.**

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati in seguito, concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, d'identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche al recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

**§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori.**

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'ufficio nei casi indicati dalla legge od a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, o quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (artt. 37 e 43, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3) e nel caso che il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori, i quali abbiano già votato (art. 44, comma 7, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

**§ 12. Potere di decisione degli scrutatori.**

Gli scrutatori, nelle operazioni di cui trattasi non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando, come si è detto, tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, giusta quanto dispone l'articolo 44, comma 5, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

## CAPITOLO V

### IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

#### **§ 13. Nomina del segretario del seggio.**

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, per i quali non esistano cause di esclusione previste dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 22, comma 3, legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

S'intende, però, che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto.

#### **§ 14. Compiti del segretario del seggio.**

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale ed alla confezione dei plichi con il verbale stesso o con le liste della votazione.

#### **§ 15. Verbale delle operazioni dell'Ufficio di sezione.**

Alla base di tutto il procedimento sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli uffici di sezione.

Poiché sulla scorta dei risultati di tali operazioni l'Ufficio regionale per il referendum esegue le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni delle sezioni venga effettuata una fedele, precisa verbalizzazione.

A tal fine sono stati predisposti speciali modelli che agevoleranno i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nei modelli anzidetti — che devono essere compilati in doppio esemplare — non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione dei verbali stessi [Mod. 13 (Ref.)] è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza

delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche tra i due esemplari del verbale e tra questo e il relativo estratto.

Nei verbali dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione dei verbali, **che debbono recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Consiglio regionale, nonché il bollo della sezione**, e della raccolta degli atti e documenti da allegare ai verbali stessi, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 104 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

## CAPITOLO VI

### **I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O DEI GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI NEL CONSIGLIO REGIONALE**

#### **§ 16. Designazione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale.**

I delegati di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Consiglio regionale hanno facoltà di designare, rispettivamente, due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione. Le designazioni vanno effettuate alla segreteria del Comune che provvede all'invio di esse ai rispettivi presidenti di seggio nelle ore antimeridiane del giorno precedente la votazione unitamente alle carte e gli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio (art. 12, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Le designazioni anzidette possono, altresì, essere presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina della votazione, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione (art. 12, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

#### **§ 17. Facoltà dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale.**

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni (art. 12, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3);
- b) possono fare inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni (art. 12, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3);
- c) possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di cui trattasi, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare — nell'interno della sede della sezione — un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del partito o del gruppo politico da loro rappresentato.

I rappresentanti anzidetti possono anche usare la copia delle liste della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del



codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di partiti, gruppi politici, ecc., sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I presidenti di seggio vorranno, **compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali**, fare in modo che i rappresentanti in questione possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'ufficio durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 39, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

#### **§ 18. Qualifica di pubblici ufficiali ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale.**

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale, come accennato, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 24, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo (art. 112 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

#### **§ 19. Sanzioni per i rappresentanti.**

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può fare allontanare dall'aula i rappresentanti che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni (art. 26, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni sono puniti, a norma dell'art. 104, comma 5, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro.

CAPITOLO VII  
**LE OPERAZIONI PRELIMINARI  
ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO**

**§ 20. Presentazione del presidente al Sindaco.**

Anche prima della costituzione dell'ufficio, il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli si rechi nel Comune nel quale dovrà esplicare le sue funzioni e si presenti al Sindaco alle ore 16 del giorno dell'insediamento del seggio, perché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

**§ 21. Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.**

Il presidente del seggio, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, dalle ore 16 del sabato ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal Sindaco, in particolare:

- 1) i pacchi delle schede di votazione debitamente sigillati;
- 2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) l'estratto o la copia della predetta lista da affiggere nella sala della votazione, autenticati dal Sindaco e dal segretario comunale;
- 5) il manifesto recante le principali sanzioni penali previste dal D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, da affiggere nella sala della votazione;
- 6) due copie del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (una in italiano e una in francese), nella quale è riportato integralmente il quesito referendario da affiggere nella sala della votazione perché ogni elettore ne possa prendere preventiva conoscenza;
- 7) l'estratto del verbale della nomina degli scrutatori, compreso eventualmente quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 8) gli atti della designazione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presso la sezione;
- 9) un'urna destinata a contenere le schede votate;
- 10) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio contenente anche la mazzetta di matite copiative per il voto;
- 11) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

*Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale [Mod. n. 11 (Ref.)], un esemplare del quale dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al Sindaco o al suo delegato.*

**Il pacco delle schede e il plico contenente il bollo della sezione dovranno essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione dell'ufficio di sezione.**

*La scatola di cartone usata per la confezione dei pacchi contenenti le schede potrà essere usata per conservarvi le schede autenticate in caso di mancanza dell'apposita cassetta.*

Inoltre al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione:

- 1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco (articolo 28, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3);
- 3) elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altra sezione;
- 4) elettori residenti all'estero;
- 5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni elettorali e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
- 6) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale.
- 7) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;
- 8) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali, dello stesso Comune, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- 9) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti in altri ambiti territoriali dello stesso Comune.

**Per gli elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione, ai presidenti, oltre al materiale sopra elencato, debbono essere consegnati anche:**

- a) l'elenco degli elettori che voteranno nella sezione ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e successive modificazioni;
- b) il plico sigillato contenente un secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto presso il loro domicilio.

I presidenti di seggio dovranno provvedere, prima dell'inizio delle votazioni, ad apposite annotazioni, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune. Dei nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territo-

rio di competenza, andrà parimenti preso nota nelle liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

## **§ 22. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del presidente dell'Ufficio di sezione.**

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, per poter fare sanare eventuali irregolarità che dovesse riscontrare (art. 16, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

In particolare, il presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

*a) Tramezzo o transenne che dividono in due compartimenti la sala della votazione.*

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo o da transenne con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 26, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo o le transenne anzidetti siano abbastanza solidi da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

*b) Tavolo del seggio.*

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Le urne fissate sul tavolo saranno collocate in maniera da essere sempre visibili a tutti (art. 26, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

*c) Cabine per l'espressione del voto.*

In ogni sezione debbono essere installate da due a quattro cabine; esse devono essere separate l'una dall'altra, addossate ad una parete, munite da ogni parte di ripari e collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo o delle transenne di cui alla lettera *a*); le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 26, commi 5 e 6, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo, all'interno delle cabine, deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Nel caso che nella sala per la votazione siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinata, con una parete di divisione comune, il presidente avrà

cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

*d) Un'urna per la votazione.*

Come si è già accennato, è assegnata un'urna ad ogni sezione. L'urna è destinata alla conservazione delle schede votate e deve recare un cartello indicante l'indicazione: "Schede votate".

Sarà opportuno che il presidente si accerti preventivamente del regolare funzionamento dell'urna e della fornitura, da parte del Comune, di quanto occorra per la sua suggellatura e chiusura.

*e) Cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.*

*f) Disposizione dell'urna e della cassetta o scatola.*

L'urna dovrà essere sistemata nel modo ritenuto più opportuno dal presidente per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di votazione. La cassetta o la scatola destinata a contenere le schede autenticate da consegnare agli elettori dovranno essere sistemate in modo da permettere l'immediato prelievo delle schede stesse.

*g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.*

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione.

Le operazioni per la votazione si protrarranno infatti anche nelle ore notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione, ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

**§ 23. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote.**

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il presidente della sezione elettorale ubicata in sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertare che, a mente dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto di convocazione dei comizi, nel quale è riportato il quesito referendario, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche

le funzioni di componente di seggio o di rappresentante e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi siano state installate anche una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, comma 3, della legge n. 15).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

#### **§ 24. Custodia della sala della votazione.**

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici elettorali in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

## **PARTE SECONDA**

### **OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**





## CAPITOLO VIII

### COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

#### **§ 25. Insediamento dei componenti dell'Ufficio.**

Alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto, a norma dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e, in base agli estratti dei verbali indicati nell'art. 16, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.

Il presidente, quindi, sceglie, a norma dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

Nel caso che gli scrutatori non siano presenti o la nomina non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, li sostituisce nel modo indicato al paragrafo 9.

L'art. 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori nominati a norma dell'art. 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio dovrà senz'altro essere costituito e iniziare le sue operazioni, quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al presidente.

Questi, naturalmente, dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione dell'ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto art. 25.

#### **§ 26. Ammissione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale.**

Il presidente chiama, infine, ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale sulla base delle designazioni consegnategli dal Sindaco o delle ricevute delle designazioni che i rappresentanti stessi gli presentino direttamente, accertandosi della loro identità e della regolarità della designazione che deve essere stata attuata a norma dell'articolo 12 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo la costituzione dell'ufficio o durante le operazioni stesse, purché comunque la designazione sia

stata precedentemente effettuata con le modalità e nei termini di cui al citato articolo 12: in tal caso dovrà farsene menzione nei verbali.

### **§ 27. Accesso nella sala della votazione.**

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino la tessera elettorale o altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa (art. 28 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio, come durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala delle elezioni anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (art. 29 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3);
- 2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361);
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.

**Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere** (art. 28, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

A norma dell'art. 26 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, nel compartimento della sala destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendovisi per il tempo strettamente necessario (art. 31, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale precetto, il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo o delle transenne che separano il compartimento destinato all'ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e di impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti, e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall'art. 44, commi 5, 6, 7 e 8, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

**CAPITOLO IX**  
**OPERAZIONI PRELIMINARI**  
**ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE**

**§ 28. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione.**

Subito dopo la costituzione dell'ufficio, il presidente fa accertare ai componenti dell'ufficio stesso l'arredamento della sala della votazione.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali irregolarità dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

**§ 29. Annotazioni alle liste di sezione.**

Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal Sindaco insieme con le carte e con gli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio, effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presentano a votare (art. 27, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

In particolare, i presidenti provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

## CAPITOLO X

### AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

#### **§ 30. Autenticazione delle schede — Operazioni da compiere.**

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti, il presidente procede all'autenticazione delle schede (art. 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere eseguite nel pomeriggio del sabato.

Nessuna numerazione deve essere eseguita sulle schede di votazione.

Si richiama al riguardo la personale attenzione e responsabilità del presidente e degli altri componenti l'ufficio di sezione.

Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione.

#### **§ 31. Determinazione del numero delle schede da autenticare.**

Il presidente del seggio provvede, innanzitutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

#### **§ 32. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare.**

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'ufficio di sezione, vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.

Come si è detto in precedenza (paragrafo 30), le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell'ufficio di sezione per il referendum.

Gli scrutatori, man mano che appongono la firma sulla facciata esterna di ciascuna scheda, nell'apposito spazio, dovranno aver cura di controllare che tutte le schede riportino la stessa dicitura.

Compiuta l'operazione sopra descritta gli scrutatori passano le schede firmate al presidente, il quale le conta per accertare se corrispondano esattamente al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore (art. 27, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Le schede anzidette sono, poi, riposte nella cassetta o scatola, dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che la stessa è completamente vuota.

**§ 33. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.**

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, l'apre, facendo prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 27, comma 8, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

**§ 34. Timbratura delle schede.**

Il presidente, quindi, estrae le schede dalla cassetta o scatola che le contiene e vi imprime il bollo della sezione nell'apposito spazio.

Quindi il presidente fa constatare ai presenti che la cassetta o scatola anzidetta è completamente vuota e vi depone tutte le schede bollate, pronte per la votazione.

Le schede avanzate dalla autenticazione — poste nella Busta n. 5 (Ref.) — servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori, i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o non sono stati tenuti presenti al momento della autenticazione.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza, in modo che si possano iniziare quanto prima le operazioni di votazione.

Successivamente, fatto constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, il presidente provvede a chiuderla ed a sigillarla.

**§ 35. Rinvio delle operazioni e custodia della sala.**

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere la cassetta o la scatola contenente le schede autenticate incollandovi — in mancanza di altri sigilli — due strisce di carta. Su di esse apporranno la firma il presidente stesso ed i componenti dell'ufficio elettorale, nonché i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il plico contenente il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste contenenti le schede avanzate dopo la firma, ecc.) deve essere riposto nella Busta n. 2 (Ref.) che dovrà essere chiusa incollandone la striscia di carta gommata, sulla quale apporranno la firma i componenti del seggio ed i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale che lo richiedano.

Infine, **il presidente rinvia le operazioni alle ore 7 del giorno successivo** e, dopo aver fatto uscire i presenti dalla sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (art. 27, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

A tale effetto, dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno

e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Successivamente il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti, prima, per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 39, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

## **PARTE TERZA**

### **LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE**





CAPITOLO XI  
**LE OPERAZIONI PRELIMINARI  
ALL' APERTURA DELLA VOTAZIONE**

**§ 36. Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.**

Alle ore sette di domenica, giorno della votazione, il presidente ricostituisce l'ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti secondo quanto precisato ai paragrafi 9 e 25.

Ricostituito l'ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale presenti.

Appena insediato l'ufficio di sezione, il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità dei sigilli che chiudono la scatola contenente le schede autenticate e si accerta che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella scatola la sera precedente.

Successivamente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota e provvede a togliere i sigilli apposti la sera prima sulla fessura dell'urna medesima.

## CAPITOLO XII

### OPERAZIONI DI VOTAZIONE

#### **§ 37. Apertura della votazione.**

Il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare il presidente avverte che ciascun elettore riceverà una scheda e che ha diritto di manifestare il voto tracciando con la matita copiativa un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Il presidente avvertirà gli elettori che la scheda, dopo l'espressione del voto, deve essere restituita debitamente piegata: quest'operazione dovrà essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 33, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Agli elettori dovrà essere ricordato che, con la scheda, è necessario restituire anche la matita (art. 33, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Le istruzioni e le avvertenze anzidette debbono essere ripetute più volte nel corso della votazione in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

**Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.**

#### **§ 38. Ammissione degli elettori alla votazione.**

Per votare l'elettore deve presentarsi di persona all'ufficio della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 32 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Si lascia, tuttavia, al presidente di consentire — nei limiti del possibile — la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno della votazione.

Qualora si verificano affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscono opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Ai fini dell'ammissione degli elettori alla votazione, il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 — in attuazione dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (recepito dall'art. 33 della legge regionale 3/1993) — ha introdotto **la tessera elettorale personale a carattere permanente.**

La tessera elettorale è valida per diciotto consultazioni e sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni che erano proprie del certificato elettorale che, in passato, veniva stampato e consegnato in occasione di ogni consultazione.

**L'elettore — per poter essere ammesso ad esercitare il diritto di voto presso la sezione — deve esibire la sua tessera elettorale al presidente di seggio unitamente ad un documento di identificazione** (art. 33 della legge regionale 3/1993).

Se, per qualsiasi motivo, il Comune non abbia potuto rilasciare la tessera elettorale all'elettore iscritto nelle liste della sezione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299), viene consegnato all'elettore medesimo un attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale, valido esclusivamente per quella consultazione; in tal caso l'elettore viene ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato predetto e un documento di riconoscimento.

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo; essa riporta, tra l'altro, l'indicazione del Comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la medesima data della consultazione in svolgimento, così da comprovare che l'elettore abbia già esercitato il diritto di voto per quella stessa consultazione, l'elettore non può essere ammesso al voto.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che li dichiari elettori del Comune ed elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco di ammissione al voto (art. 28, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3);
- 2) i membri del seggio e i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se iscritti nelle liste di altra sezione, purchè muniti della tessera elettorale (art. 30, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361);
- 3) i militari delle Forze armate, nonché gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il Servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale valdostano sempre che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale (art. 30, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3);

- 4) gli elettori non deambulanti. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale, la prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.

Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati.

Gli elettori di cui al numero 2 vanno aggiunti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione (art. 48, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361); quelli di cui al numero 3 vanno iscritti, invece, nell'apposita lista aggiunta [Mod. n. 20 (Ref.)] (art. 49, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Degli elettori di cui ai numeri 1, 2 e 4 vengono riportate le generalità nel verbale.

### **§ 39. Identificazione degli elettori.**

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia; in tal caso, nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento (art. 32, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

I presidenti vorranno attentamente vigilare perché tale prescrizione sia sempre osservata.

Si tenga presente che, secondo quanto disposto dall'art. 57, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ai fini della identificazione degli elettori, sono validi anche:

- a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, anche se scaduti, purché risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del elettore;
- b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

- 2) per attestazione di uno dei membri dell'ufficio, a norma dell'art. 57, comma 3, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

- 3) per attestazione di altro elettore del comune, noto all'ufficio (art. 57, comma 4, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

È da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione.

L'attestazione di cui ai numeri 2 e 3 si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nell'apposita colonna della lista della sezione (art. 57, commi 3 e 5, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361); prima di compiere tale atto, la legge esige che il presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (art. 57, comma 4, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare l'individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento, soprattutto mediante opportune interrogazioni circa le generalità.

In caso di dissenso fra i componenti dell'ufficio o fra i rappresentanti circa l'accertamento dell'identità degli elettori, spetta al presidente decidere, con le modalità di cui all'art. 37 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

**§ 40. Esibizione della tessera elettorale oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione del Sindaco.**

Dopo che il presidente ha identificato l'elettore ed ha controllato che sulla tessera elettorale non sia stato apposto il bollo di un'altra sezione nella stessa data in cui ha luogo la consultazione, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data in cui si svolge l'elezione, provvedendo ad annotare anche il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, recepito dall'art. 33, comma 1, della legge regionale 3/1993).

Sul medesimo registro (maschile e femminile), a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione nella lista sezionale del votante stesso.

Tale adempimento riveste particolare importanza sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, sia per eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

Per opportuna conoscenza del Presidente, si fa presente che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato nella tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza (art. 28, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3; vedasi anche il precedente paragrafo n. 38) o dell'attestazione del sindaco o dell'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale esibisce, in luogo della tessera elettorale,

la sentenza o l'attestazione o l'attestato di cui trattasi. Su tali documenti viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione, nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nel verbale, all'apposito paragrafo.

**§ 41. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.**

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

Per quanto concerne i provvedimenti da adottarsi nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del proprio voto, relativi all'annullamento delle schede e alla esclusione dal voto dell'elettore stesso, si fa rinvio più avanti.

**§ 42. Consegna della scheda e della matita all'elettore.**

Dopo che uno scrutatore ha apposto sulla tessera elettorale la data della votazione ed il bollo della sezione ed ha annotato nel registro il numero della tessera stessa, il presidente legge ad alta voce il nome e il cognome e consegna quindi all'elettore la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda.

Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione.

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni la scheda aperta agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non rechino tracce di scrittura od altri segni che possano invalidarla.

**§ 43. Espressione del voto e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio.**

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina e, dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirle al presidente del seggio.

Qualora la scheda non fosse ripiegata, il presidente invita l'elettore a ripiegarla, facendolo rientrare nella cabina (art. 33, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare (art. 31, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3) e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascuri e chiunque altro impedisca di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 111 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

All'atto della riconsegna delle schede, il presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo aver constatato che sulla parte esterna non vi sono segni o scritte che comunque possono portare al riconoscimento dell'elettore, pone le schede nell'urna (art. 33, commi 1 e 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Depositata la scheda nell'urna, il presidente ne fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata (art. 33, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Insieme con la scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita (art. 33, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con l'ammenda da euro 103 a euro 309 (art. 110, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361); il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare denuncia appena compiute le operazioni dell'ufficio.

**§ 44. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.**

Come da consuetudine, nel corso della votazione, a determinate ore, dovrà essere rilevata e comunicata al comune, che poi provvederà alle ulteriori comunicazioni alla Presidenza della Regione (Ufficio elettorale), l'affluenza degli elettori alle urne.

In particolare, la rilevazione dovrà essere riferita ai seguenti giorni e orari e la relativa comunicazione dovrà essere effettuata entro l'orario pure appresso specificato, con l'indicazione delle notizie da fornirsi di volta in volta:

- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 12.00;
- domenica, rilevazione numero votanti (solo totale) alle ore 19.00;

- domenica, rilevazione numero votanti (distinti in maschi, femmine e totale) alle ore 22.00, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.



**CAPITOLO XIII**  
**CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL**  
**CORSO DELLA VOTAZIONE**

**§ 45. Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito.**

A norma dell'art. 31, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Lo stesso articolo prevede inoltre che l'elettore fisicamente impedito possa far annotare sulla propria tessera elettorale, con l'apposizione del simbolo di seguito riportato, la necessità di essere assistito al voto.

L'impedimento, quando non sia evidente, potrà essere dimostrato con certificato medico, che, deve essere rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi di amministrazione delle Unità sanitarie locali.

Allo scopo, pertanto, di fornire ai presidenti di seggio un criterio univoco cui attenersi nel disporre l'ammissione al voto di tale categoria di elettori, si ritiene utile riportare qui di seguito i principi affermati al riguardo dal Consiglio di Stato e ribaditi, per ultimo, nella decisione n. 505 del 6 giugno 1990, sui quali si richiama la particolare attenzione ai fini di una loro puntuale ed esatta osservanza.

Ha affermato il suddetto Consesso che:

- a) l'elencazione delle infermità previste dall'art. 55 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, non è tassativa, spettando al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sè consentono l'ammissione al voto assistito. L'impedimento, comunque, deve essere in ogni caso riconducibile alla capacità visiva dell'elettore o al movimento degli arti superiori, non consentendo l'ammissione al voto assistito le infermità che non influiscono su tali capacità ma riguardano la sfera psichica dell'elettore;
- b) la norma impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche l'iter logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore;
- c) il presidente provvede sulla base di un'indagine empirica ed è vincolato per quanto attiene alla portata pratica della stessa quale reale impedimento ad esprimere materialmente il voto;

- d) i certificati medici, in particolare, sono atti di certezza privilegiata solo con riguardo alla natura dell'infermità e non anche relativamente alla specifica capacità invalidante della stessa ai fini dell'espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del presidente del seggio;
- e) tale apprezzamento, di carattere discrezionale, va sempre riferito, per "i casi analoghi" del suddetto art. 55, a fattispecie che si concretizzano in impedimenti fisici dell'elettore.

In sostanza, per poter legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito, fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, amputazione delle mani e paralisi, il disposto dell'art. 55 richiede un accertamento da parte del presidente del seggio dell'effettiva sussistenza dell'impedimento — per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà oppure sulla base di certificazione medica attestante la malattia — e l'indicazione a verbale dello specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto è fatta apposita annotazione dal presidente di seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto tale compito (art. 41, comma 3, della legge regionale 4/1995 e art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: "Accompagnatore .....(data) .....(sigla del presidente)" senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- a) richiedere all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito la tessera elettorale per assicurarsi che esso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore (art. 31, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3);
- b) accertarsi, con apposita domanda, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome (art. 31, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 31 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale delle operazioni ( art. 31, comma 8, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

#### **§ 46. Caso in cui si presenti a votare un elettore portatore di handicap.**

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di

handicap, sempreché gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica, allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute nel paragrafo precedente.

**§ 47. Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco rilasciata su decisione della Commissione Elettorale Circondariale.**

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che, a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, si presenti a votare munito di sentenza o di attestazione del Sindaco, deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato», nonché la propria firma e il bollo dell'ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso Comune.

È da avvertire, peraltro, che, nel caso in cui l'elettore sia ammesso a votare munito dell'attestazione del Sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

La schede che il presidente consegna a detto elettore devono essere prelevate da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non è stata autenticata per lui alcuna scheda.

È necessario, pertanto, che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente con altra che, prelevata dal corrispondente plico delle schede residue [Busta n. 5 (Ref.)] venga firmata da uno scrutatore, bollata dal presidente e da questi introdotta nella cassetta destinata a contenere le schede autenticate

**§ 48. Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 30, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e nell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.**

L'art. 30, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, stabilisce che i membri del seggio, i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pub-

blica in servizio di ordine pubblico (art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) possano votare nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione del Comune.

Per i componenti dell'ufficio e per i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso essi devono esibire la tessera elettorale, sulla quale devono essere apposti il timbro della sezione e la data in cui si svolge la consultazione, mentre il numero della tessera elettorale viene annotato nell'apposito registro.

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale. La scheda consegnata agli interessati deve, volta per volta, essere sostituita nei modi indicati al precedente paragrafo 52.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione.

**§ 49. Caso in cui si presentino a votare gli elettori di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.**

I militari delle Forze armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale valdostano sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del Comune a norma dell'art. 30, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale rilasciato dal Comune di Courmayeur.

I militari non possono recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali (art. 49, comma 3, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo unico della legge 4 luglio 1981, n. 349).

A cura del presidente essi sono iscritti in una speciale lista aggiunta [Mod. n. 20 (Ref.)] e quindi ammessi a votare, previa identificazione personale, sempreché però, non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Allo scopo di evitare abusi od irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alla Polizia di Stato, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale valdostano i comandanti di reparto rilasceranno una dichiarazione al personale dipendente firmata e con il bollo del reparto dalla quale risulti che per esigenze di servizio del Comando il Sig. \_\_\_\_\_ è distaccato nel Comune di \_\_\_\_\_.

Al fine, poi, di agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri sottoposti, sprovvisti

di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei soggetti stessi, controfirmato dal comandante che ha rilasciato la dichiarazione di cui sopra.

Pure la scheda che viene consegnata agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, deve essere sostituita, volta per volta, con la procedura indicata nel paragrafo 47.

#### **§ 50. Caso in cui votano elettori non deambulanti.**

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in edificio privo di barriere architettoniche.

Il presidente, prima di consegnare le schede a tali elettori, deve:

- a) accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento;
- b) far prendere nota, nel relativo paragrafo dei verbali, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite, di volta in volta, nei modi indicati al paragrafo 47.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale (art. 1, comma 5, della legge n. 15).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 1, comma 4, della legge n. 15).

#### **§ 51. Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza la deteriora.**

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata ovvero egli stesso, per negligenza, la deteriora può chiederne al presidente un'altra, restituendo di quella deteriorata (art. 33, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella Busta n. 8 (Ref.)/e.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla cassetta dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue [Busta n. 5 (Ref.)] che viene firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente.

**§ 52. Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.**

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 31, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3; la scheda è annullata e inclusa nella Busta n. 8 (Ref.)/e per essere allegata al verbale.

L'elettore non è più ammesso al voto.

**§ 53. Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.**

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è disciplinato dall'ultimo comma dell'art. 44 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile che tale operazione si prolunghi più dello stretto necessario, con l'eventuale effetto di ritardare le votazioni successive.

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto deve essere annullata. In sostituzione verrà subito introdotta, nella cassetta, una scheda autenticata, prelevata dal pacco di quelle residue.

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.

L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

La scheda annullate è inclusa nella Busta n.8 (Ref.)/e.

Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

**§ 54. Caso in cui l'elettore consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore.**

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna; la stessa è, invece, vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore (art. 33, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3). Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (art. 39, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

La scheda di cui trattasi è custodita dal presidente nella Busta n. 8 (Ref.)/e.

Il presidente valuterà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda ed in tale caso procederà alla denuncia dell'elettore ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

**§ 55. Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente.**

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 58, ultimo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361). Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.

**§ 56. Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.**

Anche della mancata restituzione della matita dovrà farsi speciale menzione nel verbale dell'ufficio di sezione, con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 33, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Il presidente avrà cura di denunciare all'Autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'art. 110 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

CAPITOLO XIV  
**VOTAZIONE DEGLI ELETTORI  
PRESSO IL LORO DOMICILIO**

**§ 57. Elettori in particolari condizioni di infermità. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.**

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano", possono chiedere al sindaco del comune di iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo.

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore una attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

**§ 58. Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare.**

I sindaci dei comuni, per ogni sezione elettorale, formano, a seconda dei casi, distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;

- elenco degli elettori della sezione che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune;

In ogni elenco vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.



Gli elenchi stessi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

**§ 59. Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede.**

Come già accennato, nelle ore antimeridiane di sabato, giorno che precede quello della votazione, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana di sabato, giorno che precede quello della votazione, i presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

**§ 60. Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.**

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Trovano pertanto applicazione, di massima, le disposizioni previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell'ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affi-

date dal presidente ad un altro scrutatore, all'atto della costituzione dell'ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell'ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

**§ 61. Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.**

Il presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (un congruo numero di matite copiative; i verbali; il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell'ufficio distaccato; ecc.).

Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, saranno recate in apposita busta [Buste VD/Ref. n. 1].

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece raccolte e custodite, debitamente piegate, in apposita altra busta [Buste VD/Ref. n. 2], per essere poi riportata nella sede dell'ufficio elettorale di sezione, e quivi immediatamente immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell'ufficio elettorale di sezione.

**§ 62. Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. — Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.**

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi deve prendersi nota del numero della tessera elettorale dell'elettore votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi col bollo dell'ufficio di sezione e la data l'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dal comune, concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, per fini di semplificazione del procedimento, potranno essere trattenute dagli elettori.

**§ 63. Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.**

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale, e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce al registro, maschile e femminile, per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali viene presa annotazione del numero della tessera elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'anzidetto registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene pure presa nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

A fianco, invece, dei nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni viene effettuata, sulle liste sezionali, corrispondente annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione [Busta n. 3/Ref.].

**§ 64. Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore.**

Ai sensi della legge, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto “nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore”.

In pari tempo, il presidente e gli altri componenti dei seggi nonché gli stessi rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale che chiedano di presenziare alla raccolta del voto a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

## CAPITOLO XV

### CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

#### **§ 65. Chiusura della votazione.**

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 (art. 36 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3). Tuttavia, se a tale ora siano ancora presenti nei locali del seggio elettori, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati.

Dopo che tali elettori hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e sigilla l'urna contenente le schede votate (art. 39, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

## CAPITOLO XVI

### LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

#### § 66. Premessa.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo avere sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari.

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente, dopo averne controllato il numero.

#### § 67. Attestazione del numero degli elettori della sezione.

Il presidente dell'Ufficio, prima di procedere all'accertamento del numero dei votanti, dovrà attestare nell'apposito prospetto del verbale il numero complessivo degli **elettori** della sezione. Tale numero è dato dal numero degli **elettori iscritti** nella lista sezionale, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, **risultante** dalla attestazione apposta in **calce alla lista** stessa, più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base ad una sentenza o ad una attestazione del Sindaco.

#### § 68. Accertamento del numero dei votanti.

L'Ufficio determina, quindi, il numero degli elettori che hanno votato.

A tale scopo accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, i quali risultino aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda è stata deposta nell'urna, si trova apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 33, comma 6, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3);
- 2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 28, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3) o ad attestazione del sindaco, secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;
- 3) il numero dei componenti dell'ufficio sezionale, dei rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum, iscritti in altre sezioni del Comune, che hanno votato nella sezione (art. 30, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3);
- 4) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali (art. 1, comma 4, della legge n. 15);
- 5) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indi-

rizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

I votanti di cui ai numeri 3, 4 e 6 devono risultare dalle annotazioni fatte in calce alla lista sezionale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati; esso sarà distinto in maschi e femmine.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione o nelle apposite liste aggiunte [mod. 21 (Ref.)/m, mod. 21 (Ref.)/f, mod. 22 (Ref.)/m e mod. 22 (Ref.)/f].

Accertato in tal modo il numero complessivo di coloro che hanno votato nella sezione e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il registro contenente i numeri della tessera elettorale di coloro che hanno votato.

**L'entità complessiva delle tessere elettorali il cui numero sia stato annotato nel registro:**

- a) aumentato del numero degli elettori che sono stati ammessi a votare in base a sentenza o ad attestazione del sindaco;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera elettorale, non hanno votato,

**deve corrispondere al numero complessivo dei votanti risultante dal totale dei suddetti gruppi.**

**§ 69. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione e i registri maschile e femminile per l'annotazione delle tessere elettorali.**

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione del plico contenente le liste per la votazione usate nella sezione [Busta n. 4 (Ref.)].

In esso vanno comprese:

- a) le normali liste della sezione;
- b) le liste aggiunte [mod. n. 20 (Ref)] in cui è stata presa nota dei militari che hanno votato nella sezione;

**Dette liste devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.**

Nella busta n. 4 (Ref.) andrà inoltre inserita la busta n. 4/a (Ref.) contenente i registri maschile e femminile per l'annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori che hanno votato presso sezione.

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale.

Questo plico, sigillato, viene rimesso, contemporaneamente al plico contenente le schede avanzate, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Tribunale di AOSTA, che ne rilascia ricevuta (art. 39 legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

#### **§ 70. Controllo delle schede residue — Formazione e spedizione dei relativi plichi.**

L'ufficio procede poi al controllo delle schede autenticate rimaste nella rispettiva cassetta e non utilizzate per la votazione (art. 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente della sezione, che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'ufficio procede alla formazione del plico [Busta n. 5 (Ref.)] nel quale sono comprese: le schede autenticate non utilizzate per la votazione e rimaste nella scatola, nonché le schede rimaste non autenticate; i due gruppi di schede dovranno essere confezionati in due distinti pacchetti.

Sul plico si appongono il bollo della sezione e le firme di tutti i componenti del seggio, nonché dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum che lo richiedano (art. 39, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Il plico, sigillato, viene rimesso immediatamente, unitamente al plico contenente le liste della sezione, per il tramite del Comune, al Tribunale di Aosta che ne rilascia ricevuta (art. 39, comma 1, lettera e) della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Le operazioni previste nei paragrafi precedenti e nel presente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 39, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

#### **§ 71. Chiusura del seggio e rinvio delle operazioni di scrutinio.**

L'ufficio elettorale di sezione provvede quindi a racchiudere il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni in apposito plico sigillato [Busta n. 3 (Ref.)] e rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo.

Dopo aver fatto uscire dalla sala da tutti gli estranei al seggio il presidente scioglie l'adunanza (art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).





## **PARTE QUARTA**

### **LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**



## CAPITOLO XVII

### LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

#### **§ 72. Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.**

Alle ore otto di lunedì, giorno dello scrutinio, il presidente ricostituisce l'ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti secondo quanto precisato ai paragrafi 9 e 25.

Ricostituito l'ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum presenti.

Appena insediato l'ufficio di sezione, il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità dei sigilli che chiudono l'urna contenente le schede votate e provvede a toglierli.

#### **§ 73. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio.**

Il presidente procede all'estrazione a sorte, tra gli scrutatori, di quello che dovrà estrarre le schede dall'urna; quindi assegna ad un altro scrutatore il compito di registrare, insieme al segretario, i voti che man mano saranno rilevati dalle schede e ad un terzo scrutatore quello di deporre la scheda il cui voto è stato spogliato nella relativa cassetta.

Si tenga presente che il disposto dell'art. 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, a norma del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'ufficio, va coordinato opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 40.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del presidente, dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna, di un altro scrutatore e del segretario che prendono nota, contemporaneamente, ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, dei voti validi attribuiti alla risposta affermativa e dei voti validi attribuiti alla risposta negativa nonché dell'altro scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già scrutinate.

Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri dell'ufficio, e cioè: il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori ed il segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere — oltre, naturalmente, ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale — solamente gli elettori della sezione. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, le persone indicate nel precedente paragrafo 27.

CAPITOLO XVIII  
**TERMINI PER LO SVOLGIMENTO  
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

**§ 74. Termini per le operazioni di scrutinio.**

Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio appena ultimate le operazioni illustrate al paragrafo 73 e debbono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate entro le ore 13 del giorno stesso (art. 40, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

**§ 75. Sospensione delle operazioni di scrutinio.**

Nella eventualità che le operazioni di scrutinio, per qualsiasi motivo, non possono essere compiute entro il predetto termine, il presidente deve sospenderle (art. 45, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Al fine di permettere all'Ufficio regionale per il referendum di procedere al completamento delle operazioni di scrutinio non compiute dalle sezioni utilizzando le stesse tabelle usate dai seggi, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Il presidente deve procedere alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate, nonché a formare un plico contenente tutte le schede spogliate.

Il presidente, quindi, raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese.

Al plico e all'urna sono apposti le indicazioni della sezione, il bollo della sezione e le firme del presidente, di due scrutatori e il sigillo.

Il presidente, prima di procedere alla chiusura del plico provvede ad attestare nel verbale tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

I plichi anzidetti e l'urna saranno recapitati dal presidente, con l'assistenza di un componente del seggio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnati al Cancelliere che ne diviene responsabile (art. 45, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

## CAPITOLO XIX

### LO SCRUTINIO

#### **§ 76. Inizio dello scrutinio.**

Il presidente — prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio — dovrà agitare, senza aprirla, l'urna contenente le schede votate affinché le schede stesse possano opportunamente mescolarsi.

Quindi il presidente collocherà nuovamente l'urna sul tavolo e, dopo averla aperta, procederà alle operazioni di spoglio.

#### **§ 77. Spoglio e registrazione dei voti.**

Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art. 40 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda, la spiega e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce la risposta che è stata data al quesito formulato e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle due risposte.

Il segretario proclama ad alta voce i voti di ciascuna risposta.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede autenticate non usate.

Quando una scheda non contenga alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione.

È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto.

#### **Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.**

Per agevolare i compiti del seggio nella verbalizzazione dei risultati delle operazioni di spoglio, nel verbale è stato riportato un gruppo di paragrafi che riflette l'ordine di dette operazioni.

#### **§ 78. Casi di nullità — Schede bianche.**

Per quanto concerne la valutazione dei voti espressi, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente l'attenzione sull'art. 41 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, il quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi diverse specie di nullità:

- 1) nullità del voto;
- 2) nullità della scheda.

1) *Nullità del voto* — Si ha la nullità del voto quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi sull'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta, presenti irregolarità tali da rendere l'espressione del voto nulla o, quanto meno, soggetta a contestazione ed in particolare qualora:

- a) non sia quella prescritta dalla legge o sia priva del bollo o della firma previsti dall'art. 27, commi 1 e 9, lettera a), della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3;
- b) presenti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

**Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici di altro genere.**

2) *Nullità della scheda* — Si ha, anzitutto, nullità della scheda negli identici casi indicati nelle lettere a) e b) del numero 1), quando non può parlarsi di nullità del voto dato che la scheda non contiene alcuna espressione del voto.

Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità di identificare la risposta prescelta. Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su entrambe le risposte.

Si considerano **bianche** le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portino alcuna espressione di voto, né segni o tracce di scrittura.

Del numero delle schede nulle e delle schede bianche, dei voti nulli deve essere presa nota nel verbale.

I voti nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede nulle e le schede bianche, le schede contenenti voti nulli debbono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori ed incluse nella Busta n. 8 (Ref.)/d per essere allegate al verbale (4).

(4) Si riportano talune decisioni del Consiglio di Stato emesse in materia di elezioni amministrative, che possono essere tenute presenti anche per quanto concerne la validità o l'invalidità delle schede e dei voti per il referendum.

È valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305, del 2-4-1954; Sez. V, n. 359, del 22-5-1954; Sez. V, n. 157, dell'1-7-1988; Sez. V, n. 660, del 26-10-1987).

È potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda (Sez. V, n. 400, del 9-9-1947).

Non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di un'altra lista (Sez. V, n. 289, del 30-4-1960).

È valido il voto espresso con matita umettata (Sez. V, n. 660, del 26-10-1987).

Non ha valore il segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400, del 9-9-1947; Sez. V, n. 862, del 27-12-1988; Sez. V, n. 660, del 26-10-1987).

Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-1-1979; Sez. V, n. 457, del 16-10-1981; Sez. V, n. 39, del 18-3-1985).

**§ 79. Voti contestati.**

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sia sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto in essa contenuto.

Anche con riguardo a tali voti, si ritiene che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 41, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, secondo cui la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal successivo art. 42, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3); è rimesso, quindi, alla capacità ed alla sagacia del presidente il compito di frustrare ogni eventuale tentativo, da parte di chicchessia, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio, ma non vincolante.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per ognuna delle due risposte ed a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio regionale per il referendum che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione, vanno incluse, quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati, nella Busta n. 8 (Ref.)/b, e, quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati, nella Busta n. 8 (Ref.)/c.

**§ 80. Operazioni di controllo dello spoglio.**

Ultimato lo scrutinio, dopo, cioè, che nell'urna non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il presidente conta tutte le schede spogliate. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non assegnati, le schede nulle e le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede corrisponde rispettivamente a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

**§ 81. Rispondenza numerica tra schede spogliate, votanti ed iscritti.**

I. — A norma dell'art. 68, comma 7, del testo unico 50 marzo 1957, n. 361:

— il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;

— il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, con il numero dei votanti, con il numero dei voti validi assegnati, con il numero delle schede bianche, con il numero delle schede contenenti voti nulli e con il numero delle schede contenenti voti contestati.

II. — Il presidente, dopo aver effettuato lo spoglio delle schede e compiuto il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio [modello n. 23 (Ref.)], compie le seguenti operazioni per accertare le relative rispondenze numeriche:

a) controlla che il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato nonché al totale delle schede valide (voti validi), più le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati, più le schede nulle, più le schede bianche, più le schede contenenti voti nulli ovvero contestati e provvisoriamente non assegnati;

b) determina la somma risultante dal numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione più il numero degli elettori non iscritti nella sezione, che sono stati ammessi a votare a norma degli articoli 28, comma 2, e 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e a norma dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Da questa somma sottrae la somma risultante dal numero degli elettori, iscritti nelle liste, che non si sono presentati a votare, più gli elettori allontanati dalla cabina che non si sono ripresentati a votare, più gli elettori che hanno restituito la scheda senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore o che non hanno restituito la scheda, più gli elettori esclusi dal voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina.

La differenza così ottenuta deve corrispondere al numero complessivo dei votanti indicato nella precedente lettera a);

c) determina quante schede sono state autenticate e firmate al principio delle operazioni e poste nella scatola; quante schede sono state immesse successivamente nella scatola medesima in sostituzione di schede deteriorate, o di schede ritirate ad elettori allontanati dalla cabina ed annullate, o di schede consegnate agli elettori non iscritti nelle liste, ammessi a votare a norma degli articoli 28, comma 2 e 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e a norma dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, non compresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente del seggio.



Determina il totale di tutte queste schede e, da questo totale, sottrae quello risultante dalla somma delle schede rimaste nella scatola, delle schede restituite da elettori allontanati dalle cabine ed annullate, delle schede ritirate agli elettori rifiutatisi di recarsi nella cabina, delle schede non restituite, delle schede deteriorate e delle schede restituite senza il bollo della sezione o la firma dello scrutatore.

La differenza deve corrispondere al numero complessivo delle schede spogliate indicato nella precedente lettera a).

III. — Le operazioni previste nel precedente e nel presente paragrafo devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (art. 68, ultimo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

#### **§ 82. Risultato dello scrutinio.**

Ultimate le operazioni di controllo dello spoglio descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dell'ufficio di sezione, a norma dell'art. 68, comma 7, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361:

- a) verifica la congruità dei dati sopra indicati;
- b) dichiara il risultato dello scrutinio della sezione dandone pubblica lettura nella sala dell'ufficio di sezione (art. 68, comma 7, secondo periodo, ed art. 75, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).
- c) ne fa espressa attestazione e certificazione nel verbale (modello n. 13 (Ref) (art. 47, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3);
- d) dà atto del numero complessivo degli elettori della sezione, nonché del numero dei votanti.

#### **§ 83. Invio dell'estratto del verbale della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio.**

Certificato nel verbale il risultato dello scrutinio, il presidente compila un estratto del verbale della sezione per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio [mod. 14 (Ref.)] e lo rimette, incluso nella Busta n. 6 (Ref.), al Sindaco del Comune, perché provveda ad inoltrarlo alla Presidenza della Regione (Ufficio elettorale).

#### **§ 84. Chiusura del verbale. Formazione dei plichi con il verbale e con gli atti dello scrutinio.**

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

- 1) chiude tutte le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) nella Busta n. 7/(Ref.).

Sulla busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti che ne facciano richiesta.

Oltre alle schede, nella suddetta busta viene incluso un estratto del verbale relativo alla formazione del plico stesso.

Detti plichi verranno recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente, o per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvederà al successivo inoltro al Tribunale di Aosta (art. 44, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

- 2) include:
  - a) *nella Busta n. 8 (Ref.)/b le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;*
  - b) *nella Busta n. 8 (Ref.)/c le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;*
- 3) riunisce le anzidette Buste n. 8 (Ref.)/b e n. 8 (Ref.)/c nella busta n. 8 (Ref.)/a con la copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) e tutte le carte relative alle proteste ed ai reclami in ordine alle operazioni della sezione.
- 4) include nella Busta n. 8 (Ref.)/d le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli distintamente;
- 5) raccoglie, infine, nella Busta n. 8 (Ref.)/e le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La Busta n. 8 (Ref.)/a, confezionata come descritto al n. 3 del presente paragrafo, e le Buste n. 8 (Ref.)/d e n. 8 (Ref.)/e vengono incluse nella Busta n. 8 (Ref.) destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati.

Detto plico dovrà essere recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune, il quale provvederà al sollecito inoltro all'Ufficio regionale per il referendum costituito presso il Tribunale di Aosta.

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [Busta n. 9 (Ref.)], viene depositato nella segreteria del Comune.

Se presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli allegati n. 1 e n. 2 (votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura e mancato completamento delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore) del verbale medesimo [modello 13 (Ref)], il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste [Busta n. 8 (Ref.) e Busta n. 9 (Ref.)], dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, che potranno essere definitivamente resi inutilizzabili ed accantonati.

## CAPITOLO XX

### **RICONSEGNA DEL MATERIALE**

#### **§ 85. Incaricati del ritiro del materiale.**

Completate le operazioni di scrutinio, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o, in sua assenza, al rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

#### **§ 86. Confezione del plico con il materiale da restituire.**

Nell'apposita Busta n. 10 (Ref.) saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, la cassetta con il bollo della sezione (togliendone la bottiglietta d'inchiostro, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati ed una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione. Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione, e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla Segreteria del Comune.



PARTE QUINTA  
DISPOSIZIONI PENALI



## CAPITOLO XXI

### SANZIONI PENALI

#### **§ 87. Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici elettorali.**

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà tuttavia opportuno che i presidenti delle sezioni, all'atto della costituzione dell'ufficio, nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio perchè assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti gli uffici elettorali per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sui quali verrà richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111.

#### **§ 88. Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e scrutinio.**

Sanzioni penali sono sancite inoltre dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e scrutinio.

#### **§ 89. Chi può promuovere l'azione penale.**

È compito precipuo del presidente dell'ufficio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge soggetti a sanzioni penali. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 44 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 24 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3), ha l'obbligo di fare rapporto al Procuratore della Repubblica di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel cennato D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, della quale venga comunque a conoscenza (art. 2 del C.P.P.).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria oppure sollecitando il presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore che, trovandosi presente nella sala delle elezioni, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.



## **INDICE**



Avvertenza .....Pag. 3

## PARTE PRIMA L'UFFICIO DI SEZIONE

### CAPITOLO I

#### LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni .....Pag. 7  
§ 2. Obbligatorietà delle funzioni — Sanzioni per gli inadempienti .....Pag. 7  
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale .....Pag. 7

### CAPITOLO II

#### IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. Nomina e sostituzione del Presidente dell'Ufficio di sezione .....Pag. 8  
§ 5. Compiti del Presidente dell'Ufficio di sezione .....Pag. 8  
§ 6. Potestà di decisione del Presidente dell'Ufficio di sezione .....Pag. 8  
§ 7. Poteri di polizia del Presidente dell'Ufficio di sezione .....Pag. 9

### CAPITOLO III

#### IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. Funzioni del vicepresidente .....Pag. 11

### CAPITOLO IV

#### GLI SCRUTATORI

§ 9. Nomina e sostituzione degli scrutatori .....Pag. 12  
§ 10. Compiti degli scrutatori .....Pag. 13  
§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori .....Pag. 13  
§ 12. Potere di decisione degli scrutatori .....Pag. 13

### CAPITOLO V

#### IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. Nomina del segretario del seggio .....Pag. 14  
§ 14. Compiti del segretario del seggio .....Pag. 14  
§ 15. Verbale delle operazioni dell'Ufficio di sezione .....Pag. 14

## CAPITOLO VI

### I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O DEI GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI NEL CONSIGLIO REGIONALE

- § 16. Designazione dei rappresentanti dei partiti politici o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale .....Pag. 16
- § 17. Facoltà dei rappresentanti dei partiti politici o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale .....Pag. 16
- § 18. Qualifica di pubblici ufficiali ai rappresentanti dei partiti politici o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale .....Pag. 19
- § 19. Sanzioni per i rappresentanti ..... Pag. 17

## CAPITOLO VII

### LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

- § 20 Presentazione del Presidente al Sindaco .....Pag. 18
- § 21. Consegna al Presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio .....Pag. 18
- § 22. Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del Presidente dell'Ufficio di sezione .....Pag. 20
- § 23 Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote .....Pag. 21
- § 24. Custodia della sala della votazione .....Pag. 22

## PARTE SECONDA

### OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

#### CAPITOLO VIII

##### COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

- § 25. Insediamento dei componenti dell'Ufficio .....Pag. 25
- § 26. Ammissione dei rappresentanti dei partiti politici o dei gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale .....Pag. 25
- § 27. Accesso nella sala della votazione .....Pag. 26

#### CAPITOLO IX

##### OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

- § 28. Accertamento dell'arredamento della sala della votazione .....Pag. 27
- § 29. Annotazioni alle liste di sezione .....Pag. 27

## CAPITOLO X

### AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

- § 30. Autenticazione delle schede — Operazioni da compiere .....Pag. 28
- § 31. Determinazione del numero delle schede da autenticare .....Pag. 28
- § 32. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare .....Pag. 28
- § 33. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione .....Pag. 29
- § 34. Timbratura delle schede .....Pag. 29
- § 35. Rinvio delle operazioni e custodia della sala ..... Pag. 29

## PARTE TERZA

### LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

#### CAPITOLO XI

##### LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

- § 36. Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione .....Pag. 33

#### CAPITOLO XII

##### OPERAZIONI DI VOTAZIONE

- § 37. Apertura della votazione .....Pag. 34
- § 38. Ammissione degli elettori alla votazione .....Pag. 34
- § 39. Identificazione degli elettori .....Pag. 36
- § 40. Esibizione della tessera elettorale, oppure dell'attesato sostitutivo della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione del Sindaco .....Pag. 37
- § 41. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. ....Pag. 38
- § 42. Consegnare delle schede e della matita all'elettore .....Pag. 38
- § 43. Espressione del voto e riconsegna delle schede e della matita al Presidente del seggio .....Pag. 39
- § 44. Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne .....Pag. 39

**CAPITOLO XIII**  
**CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI**  
**NEL CORSO DELLA VOTAZIONE**

- § 45. Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito . . .Pag. 41
- § 46. Caso in cui si presenti a votare un elettore portatore di handicap . . .Pag. 42
- § 47. Caso in cui si presenti un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco rilasciata su decisione della Commissione Elettorale Circondariale . . . . .Pag. 43
- § 48. Caso in cui votano gli elettori indicati nell'art. 30, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, e nell'art. 48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 . . . . .Pag. 44
- § 49. Caso in cui si presentino a votare gli elettori di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 . . . . .Pag. 45
- § 50. Caso in cui votano elettori non deambulanti . . . . .Pag. 45
- § 51. Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal Presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza, la deteriora . . . . .Pag. 45
- § 52. Caso in cui l'elettore non vota nella cabina . . . . .Pag. 46
- § 53. Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto . . . . .Pag. 46
- § 54. Caso in cui l'elettore consegna al Presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore . . . . . Pag. 46
- § 55. Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda ovvero le schede consegnategli dal Presidente . . . . .Pag. 47
- § 56. Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto . . . . .Pag. 47

## CAPITOLO XIV

### VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

- § 57. Elettori in particolari condizioni di infermità. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune .....Pag. 48
- § 58. Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare .....Pag. 48
- § 59. Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede .....Pag. 49
- § 60. Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione . . . . .Pag. 49
- § 61. Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate .....Pag. 50
- § 62. Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. – Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune .....Pag. 50
- § 63. Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare .....Pag. 51
- § 64. Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore .....Pag. 51

## CAPITOLO XV

### CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

- § 65. Chiusura della votazione .....Pag. 52

## CAPITOLO XVI

### LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

- § 66. Premessa .....Pag. 53
- § 67. Attestazione del numero degli elettori della sezione .....Pag. 53
- § 68. Accertamento del numero dei votanti .....Pag. 53
- § 69. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione e i registri maschili e femminili per l'annotazione della tessera elettorale .....Pag. 54
- § 70. Controllo delle schede residue - Formazione e spedizione dei relativi plichi. ....Pag. 55
- § 71. Chiusura del seggio e rinvio delle operazioni di scrutinio .....Pag. 55

**PARTE QUARTA**  
**LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

**CAPITOLO XVII**

**LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO**

- § 72. Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione . . . . .Pag. 59  
§ 73. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori per le operazioni di scrutinio . .Pag. 59

**CAPITOLO XVIII**

**TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

- § 74. Termini per le operazioni di scrutinio . . . . .Pag. 60  
§ 75. Sospensione delle operazioni di scrutinio . . . . .Pag. 60

**CAPITOLO XIX**

**LO SCRUTINIO**

- § 76. Inizio dello scrutinio . . . . .Pag. 61  
§ 77. Spoglio e registrazione dei voti . . . . .Pag. 61  
§ 78. Casi di nullità - Schede bianche . . . . .Pag. 61  
§ 79. Voti contestati . . . . .Pag. 63  
§ 80. Operazioni di controllo dello spoglio . . . . .Pag. 63  
§ 81. Rispondenza numerica tra schede spogliate, votanti ed iscritti . . . . .Pag. 64  
§ 82. Risultato dello scrutinio . . . . .Pag. 65  
§ 83. Invio dell'estratto del verbale della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio . . . . .Pag. 65  
§ 84. Chiusura del verbale — Formazione dei plichi con il verbale e con gli atti dello scrutinio . . . . .Pag. 65

**CAPITOLO XX**

**RICONSEGNA DEL MATERIALE**

- § 85. Incaricati del ritiro del materiale . . . . .Pag. 67  
§ 86. Confezione del plico con il materiale da restituire . . . . .Pag. 67

**PARTE QUINTA**  
**DISPOSIZIONI PENALI**

**CAPITOLO XXI**

**SANZIONI PENALI**

- § 87. Sanzioni penali previste per i componenti degli Uffici elettorali . . . . .Pag. 71  
§ 88. Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e scrutinio . . . . .Pag. 71  
§ 89. Chi può promuovere l'azione penale . . . . .Pag. 71